

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

ENTRATA

22/01/2015

Protocollo n 0002111/15



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

22 GEN 2015

1° DI

U. .

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0000393-21/01/2015-SC_SIC-R14-P

Al Commissario Straordinario
della Provincia Regionale di
MESSINA

All'Organo di revisione
della Provincia Regionale di
MESSINA

TEL N 090.77611

PEC: protocollo@pec.prov.me.it

Oggetto: Annullamento protocollo n. 36/2015/PRSP relativo alla Deliberazione della PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.

Si comunica che, per un mero errore materiale di protocollazione, in data 16 gennaio 2015 con nota prot. n. 259 è stata trasmessa copia della deliberazione indicata in oggetto, già peraltro inviata con il numero 244/2014/PRSP.

Si prega, pertanto, di tenere in considerazione, esclusivamente, la Deliberazione n.244/2014/PRSP depositata in data 23 dicembre 2014.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

P. Maria Di Francesco

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: sicilia.controllo@corteconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: protocollo@pec.prov.me.it

CC:

Ricevuto il: 24/12/2014 10:47 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - rend. 2012 -
Trasmissione DELIBERAZIONE N. 244/2014/PRSP - Adunanza 30 OTTOBRE 2014 (ore 9,30).

Priorità: normale

[Deliberazione 244 PROVINCIA MESSINA rend.pdf\(375489\)](#)

[Lettera Deliberazione 244 PROVINCIA MESSINA rend.pdf\(29048\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS SENT](#)
[ITEMS](#)

CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA SERVIZIO DI SUPPORTO IL DIRIGENTE - Al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di MESSINA - All'Organo di Revisione della Provincia Regionale di MESSINA Si trasmette copia della deliberazione adottata nell'Adunanza del giorno 30 OTTOBRE 2014, ore 9,30, da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo. Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sicilia.controllo@corteconticert.it F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

ENTRATA

24/12/2014

Protocollo n 0039252/14



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 30 ottobre 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Tommaso Brancato	- Consigliere
Marco Fratini	- Referendario - Relatore

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/INPR dell'8 agosto 2013, avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";
vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione Siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata al Commissario straordinario della Provincia Regionale di Messina e al Revisore dei conti la suindicata deliberazione n. 196/2013/INPR, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile della Provincia Regionale di Messina, pervenuta a questa Sezione regionale, e le risultanze dell'attività istruttoria; vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 246/2014/CONTR del 22 ottobre 2014 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 30 ottobre 2014 per gli adempimenti di cui all'art. 148 bis del TUEL; udito il relatore Referendario dott. Marco Fratini; uditi, in rappresentanza dell'amministrazione, l'Avvocato Antonino Calabrò, Dirigente dei servizi finanziari; e l'Avvocato Maria Angela Caponetti, Segretario generale.

* * *

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3 comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a



rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

* * *

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo, la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2012 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2011 e il bilancio di previsione 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

* * *

L'organo di revisione della Provincia Regionale di Messina ha trasmesso, in data 7 gennaio 2014, la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

Dalla suddetta relazione nonché dalla documentazione integrativa successivamente trasmessa sono emerse le seguenti criticità:

1. il notevole ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012 avvenuta in data 3 ottobre 2013;
2. lo sfioramento del parametro di deficiarietà n. 8 stabilito dal D.M. 18 febbraio 2013 per le province atteso che l'avanzo di amministrazione destinato alla salvaguardia (€

10.670.100,47) risulta pari al 17,07% (soglia 5%) dei valori della spesa corrente (€ 62.479.926,33);

3. con riferimento agli organismi partecipati: a) la mancata adozione di forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società ed altri organismi partecipati, ed in particolare l'inottemperanza all'obbligo di adozione della "nota informativa" previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Dalla documentazione allegata (nota del Collegio dei revisori prot. n. 352/REV del 03/10/2013 - Allegato 15) emerge la sussistenza di debiti pari a € 2.604.632,64 a fronte dei quali risultano impegni pari a € 752.796,08 (rispettivamente € 287.986,74 imputati al titolo I e € 464.809,34 al titolo II) ed inoltre difficoltà nella corretta rappresentazione delle poste debitorie e creditorie propedeutica alla contabilizzazione in bilancio, tali da richiedere da parte dell'organo di revisione la predisposizione di nuovi prospetti informativi (nota del collegio dei revisori prot. n. 46/REV del 30/01/2014 - Allegato 16); b) situazione di incertezza sulla dismissione delle quote associative nonostante la costituzione di un gruppo di lavoro per monitorare la procedura di fuoriuscita delle partecipazioni non obbligatorie per legge (nota del Commissario Straordinario prot. n. 632 del 26/02/2014 - Allegato 17); c) la sussistenza di perdite di esercizio per taluni organismi (Società gestione aeroporto dello stretto - Innova B.I.C. s.r.l. - So.Ge.Pat s.r.l in liquidazione) come peraltro confermato più in generale nella delibera di questa Sezione (n. 402/2013/GEST) relativa all'indagine sugli organismi partecipati dai comuni capoluoghi e dalle province della Regione siciliana;
4. in merito agli equilibri di bilancio: a) un consistente utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese di parte corrente pari ad € 5.092.326,98, con un significativo incremento rispetto al 2011 (+105,08%); b) un disavanzo della gestione di parte capitale; c) la significativa presenza di entrate aventi carattere non ripetitivo (€ 14.187.515,97), coincidenti con crediti vantati nei confronti degli ATO, non correlate a spese aventi le medesime caratteristiche (€ 452.339,90);
5. con riferimento alla gestione dei residui: a) la permanenza in bilancio di residui attivi ante 2008, relativamente ai titoli I e III dell'entrata (rispettivamente pari a € 262.277,88 e a € 987.857,80) con una scarsa movimentazione durante il corso dell'esercizio 2012. Al riguardo si riscontrano basse percentuali di riscossione rispettivamente pari al 14,77% per il titolo I (€ 38.763,96) e 34,53% per il titolo III (€ 341.184,24). Si rileva inoltre l'accantonamento nel fondo svalutazione crediti di cui all'art. 6 comma 17 del d.l. n. 95/2012 di una somma inferiore a quella richiesta dall'art. 1, comma 17, del D.L. n. 35/2013 pari al 30% dei residui attivi vetusti dei predetti titoli (per residui attivi ante 2008 dei titoli I e III pari a € 870.187,48 è stata accantonata una quota di € 217.080,03 corrispondente al 24,94 %); b) il rilevante disallineamento dei residui attivi del titolo VI e passivi del titolo IV con particolare riferimento agli esercizi ante 2008 (rispettivamente € 3.455.233,15 e € 2.263.278,56);

6. la sussistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti, interamente riferibili alla parte corrente del bilancio, pari a € 1.286.750,25 ed ancora da riconoscere per un importo pari a € 11.428.848,81 (di cui per € 1.505.550,50 riconosciuti, nel corso del 2013, prima dell'approvazione del rendiconto 2012, avvenuta in data 3 ottobre 2013);

7. in merito ai servizi conto terzi, l'errata contabilizzazione di talune tipologie di spesa, per una somma pari a € 819.000,62, all'interno della voce "altre per servizi conto terzi" non in linea con l'art. 168 del TUEL e con il principio contabile n. 2.25. Il riferimento è alle voci:

- "Indennità polizia";
- "Riaccrediti tesoriere";
- "Lavori conservatorio Corelli";
- "Prestazioni straordinarie personale";
- "Stipendi personale ATO";

8. un'elevata percentuale di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari al 65,63% e lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 3 previsto dal D.M. del 18/02/2013 per essere le stesse pari al 51,56% del volume complessivo delle entrate correnti (soglia del 38%).

I profili di criticità dei punti da 3 a 8 sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione (cfr. delibera n. 32/2013/PRSP).

L'ente, nella memoria del 29 ottobre 2014, in relazione ai profili di criticità rilevati, ha rappresentato quanto segue:

- i) il ritardo nell'approvazione del rendiconto è dipeso dalle difficoltà determinate dall'intervenuta riorganizzazione dei Servizi a seguito del nuovo assetto determinato a seguito della legge regionale n. 7 del 2013;
- ii) non è stato utilizzato avanzo di amministrazione a copertura di spese correnti e, di conseguenza, non è stato superato il parametro di deficitarietà n. 8;
- iii) per una compiuta rappresentazione della situazione delle società partecipate, occorre considerare la relazione dell'ente depositata presso questa Corte il 14 ottobre 2014;
- iv) lo squilibrio tra entrate correnti e spese correnti è stato determinato dal maggior accertamento di entrate afferenti crediti maturati e vantati nei confronti degli A.T.O.;
- v) i residui attivi del Titolo I anteriori all'anno 2008 afferiscono a un credito attualmente *sub iudice*, mentre i residui attivi del Titolo III vengono ancora riportati in quanto afferenti a crediti vantati nei confronti di Enti pubblici e, pertanto, esigibili;
- vi) allo stato, su un totale di € 11.428.848 di debiti fuori bilancio, risultano riconosciuti debiti per € 9.618.924;
- vii) in relazione al Servizio per conto terzi, l'Ente dall'anno 2013 ha appostato degli appositi capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio, che regolano i movimenti contabili per conto terzi;
- viii) la spesa per il personale è destinata a diminuire, in virtù della cessazione dal servizio, dal 2013, di n. 60 dipendenti.

* * *

La Sezione, prendendo atto di quanto dedotto dall' Ente, ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate, a eccezione di quella di cui al n. 2 (da ritenersi superata alla luce delle deduzioni dell'Ente), in parte già riscontrate con la pronuncia sul rendiconto dell'esercizio 2011.

Si formulano, al riguardo, le seguenti considerazioni.

1. Con riguardo al ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012, intervenuta oltre i termini posti dal legislatore per la puntuale approvazione dei suddetti documenti contabili, si evidenzia che l'approvazione tempestiva dei documenti contabili consente di rispettare i termini per una corretta programmazione, evitando di sovrapporre adempimenti diversi che finiscono per ostacolare la regolare attività e che producono anche conseguenze pregiudizievoli per l'ente, che viene sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 141 del Tuel.

2. Per quanto concerne gli organismi partecipati, la Sezione, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dall'amministrazione, sollecita quest'ultima ad una rapida definizione delle procedure liquidatorie avviate e ad attivare, ove necessario, le iniziative previste dall'ordinamento a tutela del socio e/o creditore pubblico. La Sezione, inoltre, sollecita l'adozione di forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società ed altri organismi partecipati

2. Nell'esercizio 2013 si è sensibilmente aggravato il disavanzo di amministrazione, influenzato prevalentemente dal saldo negativo conseguito nella gestione dei residui. Si raccomanda all'Ente, dunque, in accordo con quanto stabilito dal principio contabile n. 3.66, di valutare, sulla base del trend storico del risultato di gestione e di amministrazione, la capacità di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso ente si era prefissato di raggiungere all'inizio dell'anno.

3. La Sezione non può che confermare le preoccupazioni già espresse in relazione ai rendiconti del 2011 e del 2010 sulla tenuta degli equilibri di bilancio, anche futuri.

A seguito della costante riduzione dei trasferimenti, soprattutto regionali, il reiterato e consistente utilizzo di entrate *extra ordinem* per il finanziamento di spese correnti, anche ripetitive, pur essendo legislativamente consentito, non può essere considerato conforme a sana gestione, ove non accompagnato da misure strutturali di riordino della spesa dell'ente.

Nella medesima prospettiva si colloca la necessaria riduzione del grado di rigidità strutturale della spesa corrente. I reiterati disavanzi della gestione impongono una decisa inversione di tendenza, ossia un ridimensionamento della spesa corrente entro le reali capacità finanziarie dell'ente.

Come già più volte rilevato dalla Sezione, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione quale fonte di finanziamento risulta, nella fattispecie, oltremodo problematico per via dell'elevata mole di residui attivi molto datati e solo in parte movimentati, che ne mina l'attendibilità.

Da qui, la necessità di un approccio prudenziale nella contabilizzazione di tali poste attive, sulla scia delle misure medio tempore introdotte dal legislatore (es., art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012).

Particolarmente critica si manifesta anche la situazione relativa ai servizi per conto terzi.

4. Anche la situazione dei debiti fuori bilancio necessita di essere ulteriormente e attentamente monitorata.

Oltre a segnalare l'evidente necessità di evitare la formazione di tali passività attraverso una adeguata e prudente programmazione finanziaria e a effettuare un attento esame di tutte le situazioni suscettibili di provocare esborsi, la Sezione sottolinea la necessità di porre in essere tutte le misure idonee a ridurre ulteriormente l'entità dei debiti fuori bilancio.

5. Alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, si impone una significativa riduzione delle spese per il personale, che continua, anche nell'esercizio 2012, a presentare un'elevata incidenza sulla spesa corrente dell'ente.

!?!
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria della Provincia Regionale di Messina, quale emersa dalla documentazione esaminata, pur non presentando irregolarità di gravità tale da dar luogo all'intervento sanzionatorio di cui all'art. 148 bis, terzo comma, del TUEL, presenta tuttavia profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio provinciale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

P. Q. M.


accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di criticità di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Commissario straordinario per l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità riscontrate, oltre che all'Organo di revisione della Provincia regionale di Messina.

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate entro 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione ai fini della relativa verifica.



Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2014.

L'ESTENSORE

(Marco Fratini)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL

IL DIRIGENTE



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

Boris Rasura